

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 156

41° anno

21 maggio 1998

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Consiglio</b>	
98/C 156/01	Decisione del Consiglio, del 30 aprile 1998, relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori che devono stabilire gli elenchi di candidati per i rappresentanti dei produttori e dei lavoratori nel Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio .....	1
	<b>Commissione</b>	
98/C 156/02	ECU .....	4
98/C 156/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	5
98/C 156/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1200 — ARCO/Union Texas) <sup>(1)</sup> .....	6
98/C 156/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1182 — Akzo Nobel/Courtaulds) <sup>(1)</sup> .....	7
98/C 156/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/JV.2 — Enel/FT/DT) <sup>(1)</sup> .....	8
98/C 156/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1004 — Blohm & Voss/Lisnave) <sup>(1)</sup> .....	9
98/C 156/08	Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso IV/C-3/36.964 — EECA + EIAJ <sup>(1)</sup> .....	10
98/C 156/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1133 — BASS plc/Saison Holdings BV) <sup>(1)</sup> .....	11

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

98/C 156/10	Aiuti di Stato — C 13/98 (ex N 749/97) — Spagna <sup>(1)</sup> .....	11
98/C 156/11	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	14

### **Istituto monetario europeo**

98/C 156/12	Parere dell'Istituto monetario europeo .....	17
-------------	--	----

## **II Atti preparatori**

### **Commissione**

98/C 156/13	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie connesse con l'inqui- namento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica <sup>(1)</sup> .....	21
-------------	--	----

## **III Informazioni**

### **Commissione**

98/C 156/14	Invito a presentare proposte — 1998 — Finanziamento di progetti specifici a favore degli sfollati che hanno trovato una protezione temporanea negli Stati membri e dei richiedenti asilo — Finanziamento di progetti specifici a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati .....	30
98/C 156/15	Sostegno della Comunità europea al settore del libro e della lettura — Programma Ariane 1998 — Informazione e invito a presentare candidature (GU C 46 dell'11.2.1998) <sup>(1)</sup> .....	31

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1998

**relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori che devono stabilire gli elenchi di candidati per i rappresentanti dei produttori e dei lavoratori nel Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

(98/C 156/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che occorre rinnovare il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il cui mandato è scaduto il 3 marzo 1998;

considerando che è necessario designare innanzitutto le organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori che devono stabilire gli elenchi di doppia candidatura per il numero dei seggi loro attribuiti;

considerando le comunicazioni presentate dai governi degli Stati membri,

DECIDE:

*Articolo 1*

Le organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori indicate nella tabella allegata alla presente decisione sono designate per stabilire gli elenchi di candidati, in base ai quali verranno nominati, in numero pari a quello indicato nella stessa tabella a fronte di ciascuna organizzazione, i membri che rappresentano i produttori e i lavoratori in sede di Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Articolo 2*

Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori della Francia e una organizzazione rappresentativa dei lavoratori del Regno Unito saranno designate in una futura decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a titolo informativo.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1998.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

T. JOWELL

## ALLEGATO

Paese	Nome delle organizzazioni	Numero dei seggi
<b>1. Organizzazioni rappresentative dei produttori</b>		
BELGIO	— Groupement de la sidérurgie, Bruxelles	
	Staalindustrieverbond, Brussel	2
	— Belgische Steenkolenfederatie, Genk	1
DANIMARCA	Det Danske Stålvalseværk A/S, Frederiksværk	1
GERMANIA	— Unternehmensverband Ruhrkohlebergbau, Essen	2
	— Unternehmensverband Saarbergbau, Saarbrücken	1
	— Unternehmensverband des Aachener Steinkohlenbergbaus e. V., Hückelhoven	1
	— Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf	2
	— Verband der Saalhütten Fach- und Arbeitgeberverband, Saarbrücken	1
GRECIA	Association des industries grecques, Athènes	1
SPAGNA	— Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), Madrid	1
	— Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), Madrid	1
	— Siderúrgicos Independientes Asociados (SIDERINSA), Madrid	1
FRANCIA	— Charbonnages de France, Rueil-Malmaison	2
	— Fédération française de l'acier, Paris	2
IRLANDA	Irish Ispat Ltd, Cobh	1
ITALIA	Federacciai, Milano	2
LUSSEMBURGO	— ARBED SA, Luxembourg	1
	— Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, Luxembourg	1
PAESI BASSI	Vereniging van de Nederlandse IJzer- en Staalproducerende Industrie (NIJSI), IJmuiden	1
AUSTRIA	Wirtschaftskammer Österreich, Wien	1
PORTOGALLO	Siderurgia Nacional, SA, Lisboa	1
FINLANDIA	Suomen teräksen ja Metallituottajien yhdistys ry (Association of Finnish Steel and Metal Producers), Helsinki	1
SVEZIA	Jernkontoret, Stockholm	2
REGNO UNITO	— British Steel plc, London	1
	— UK Steel Association, London	2
	— Celtic Energy Ltd, Aberdare	1
	— Confederation of UK Coal Producers, Wakefield	1
	— Federation of Independent Mines, Ashbourne	1

Paese	Nome delle organizzazioni	Numero dei seggi
<b>2. Organizzazioni rappresentative dei lavoratori</b>		
BELGIO	— Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), Bruxelles Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), Brussel	1
	— Confédération des syndicats chrétiens (CSC), Bruxelles Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Brussel	2
DANIMARCA	Dansk Metalarbejder Forbund, København	1
GERMANIA	— Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Hannover	3
	— Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt	3
GRECIA	Confédération générale des travailleurs de Grèce, Athènes	1
SPAGNA	— Federación de Industrias Afines (UGT), Madrid	2
	— Federación Siderometalúrgica (CCOO), Madrid	1
FRANCIA		
IRLANDA	Irish Congress of Trade Unions (ICTU), Dublin	1
ITALIA	— Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici (FIOM-CGIL), Roma	1
	— Unione Lavoratori Metalmeccanici (UILM-UIL), Roma	1
	— Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM-CISL), Roma	1
LUSSEMBURGO	Confédération syndicale indépendante (OGB-L), Esch-sur-Alzette	1
PAESI BASSI	— Industriebond FNV, Amsterdam	1
	— Industrie- en Voedingsbond CNV, Hoofddorp	1
AUSTRIA	— Bundesarbeitskammer, Wien	1
	— Österreichischer Gewerkschaftsbund, Wien	
PORTOGALLO	União Geral dos Trabalhadores Portugueses (UGT), Lisboa	1
FINLANDIA	Metallityöväen Liitto ry (Finnish Metal Workers' Union), Helsinki	1
SVEZIA	Svenska Metallindustriarbetarförbundet, Stockholm	1
REGNO UNITO	— Amalgamated Engineering and Electrical Union, Bromley	1
	— Iron & Steel Trades Confederation, London	2
	— Union of Democratic Mineworkers, Mansfield	1
	— British Association of Colliery Managers, Doncaster	1

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

20 maggio 1998

(98/C 156/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5835	Marco finlandese	5,97743
Corona danese	7,49710	Corona svedese	8,56623
Marco tedesco	1,96721	Sterlina inglese	0,679869
Dracma greca	340,036	Dollaro USA	1,10642
Peseta spagnola	167,103	Dollaro canadese	1,60232
Franco francese	6,59703	Yen giapponese	150,550
Sterlina irlandese	0,781590	Franco svizzero	1,63861
Lira italiana	1939,89	Corona norvegese	8,29483
Fiorino olandese	2,21693	Corona islandese	78,8324
Scellino austriaco	13,8424	Dollaro australiano	1,76857
Scudo portoghese	201,523	Dollaro neozelandese	2,07817
		Rand sudafricano	5,65546

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

° PO = Prezzo d'orientamento.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso IV/M.1200 — ARCO/Union Texas)**

(98/C 156/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Atlantic Richfield Company («ARCO») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Union Texas Petroleum, Inc. («Union Texas») a seguito di un'offerta pubblica di acquisto annunciata in data 4 maggio 1998.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ARCO: esplorazione, produzione e commercializzazione di petrolio grezzo e gas naturale, nonché produzione di prodotti petrolchimici;
- Union Texas: esplorazione, produzione e commercializzazione di petrolio grezzo e gas naturale.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1200 — ARCO/Union Texas, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles.

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.



**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso IV/M.1182 — Akzo Nobel/Courtaulds)**

(98/C 156/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 13 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Akzo Nobel NV (Paesi Bassi) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Courtaulds plc (Regno Unito) a seguito di acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Akzo Nobel NV: rivestimenti (decorativi, rifiniture per autoveicoli, aerospaziali, industriali, altri rivestimenti), prodotti chimici, fibre, prodotti farmaceutici;
  - Courtaulds plc: rivestimenti e sigillanti (marini, per imbarcazioni da diporto, protettivi, aerospaziali, polveri, imballaggi, industriali, altri rivestimenti), prodotti chimici, fibre, polimeri.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1182 — Akzo Nobel/Courtaulds, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles.

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso IV/JV.2 — Enel/FT/DT)**

(98/C 156/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 15 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Enel SpA, Deutsche Telekom AG e France Télécom SA acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Wind Telecomunicazioni SpA, una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Enel: produzione e distribuzione di elettricità;
- Deutsche Telekom: operatore di telecomunicazioni;
- France Télécom: operatore di telecomunicazioni;
- Wind: operatore di telecomunicazioni.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/JV.2 — Enel/FT/DT, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles.

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso IV/M.1004 — Blohm & Voss/Lisnave)**

(98/C 156/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 3 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Thyssen Werften, Germania, appartenente al gruppo Thyssen e Navivessel — Estudos e Projectos Navais SA, Portogallo, appartenente al gruppo José de Mello acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune di Lisnave — Estaleiros Navais SA, Portogallo, a seguito di acquisto di obbligazioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Thyssen Werften: costruzione navale, manutenzione e conversione di navi;
- Navivessel: studi e progetti di investimento nel settore della costruzione navale e settori simili;
- Lisnave: conversione e manutenzione di navi ed off-shore.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1004 — Blohm & Voss/Lisnave, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles.

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

**Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio —  
Caso IV/C-3/36.964 — EECA + EIAJ**

(98/C 156/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

#### I. NOTIFICA

In data 10 marzo 1998, la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio<sup>(1)</sup>, una domanda di attestazione negativa concernente l'accordo relativo ad un sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati riguardanti le DRAMs e le Flash EPROMs concluso tra l'associazione dei produttori europei di componenti elettronici («EECA») e l'associazione delle industrie giapponesi dell'elettronica («EIAJ»).

#### II. LE PARTI

Le parti dell'accordo sono la EECA e la EIAJ, rispettivamente le associazioni europea e giapponese di semiconduttori.

La EECA è un'associazione di associazioni nazionali non a scopo di lucro che rappresenta gli interessi dei produttori di componenti elettronici in Europa.

La EIAJ è l'associazione delle industrie elettroniche in Giappone. Essa rappresenta i produttori giapponesi di semiconduttori.

#### III. IL MERCATO

L'accordo EECA/EIAJ riguarda due mercati dei prodotti rilevanti. Uno è il mercato riguardante certi microcircuiti di memoria conosciuti come Dynamic Random Access Memories (memorie dinamiche ad accesso casuale) («DRAMs»), e l'altro mercato rilevante è composto da Flash Erasable Programmable Read-Only Memories («Flash EPROMs»). Entrambi sono dei particolari tipi di semiconduttori utilizzati in una grande varietà di applicazioni microelettroniche, tra le quali reti di telecomunicazione, sistemi informatici, prodotti di largo consumo, prodotti per l'industria automobilistica e sistemi di automazione industriale e di controllo.

L'accordo EECA/EIAJ prevede, con riferimento alle DRAMs ed alle Flash EPROMs un sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati relativi alle singole società e ai singoli prodotti riguardanti i costi di produzione, i prezzi del mercato nazionale e delle esportazioni verso l'Unione europea o il Giappone, secondo i casi. Pertanto, i mercati geograficamente rilevanti sono l'Unione europea ed il Giappone.

Le società membre dell'EECA hanno una quota rispettivamente del 16,1 % e del 6,4 % del mercato dell'Unione europea per le DRAMs e le Flash EPROMs. Con riguardo alle società membre dell'EIAJ, esse hanno una quota rispettivamente del 35,2 % e del 15,8 % del mercato dell'Unione europea per DRAMs e Flash EPROMs.

#### IV. L'ACCORDO

Il 10 dicembre 1997, l'EECA e l'EIAJ hanno concluso un accordo relativo ad un sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati (il cosiddetto «accordo EECA/EIAJ» riguardante misure effettive e rapide di antidumping per le DRAMs e le Flash EPROMs).

Il solo obiettivo dell'accordo EECA/EIAJ è la rapida risoluzione di controversie in materia di antidumping.

In base all'accordo EECA/EIAJ, i produttori di semiconduttori membri dell'EECA e dell'EIAJ raccoglieranno volontariamente i dati delle proprie società e dei singoli prodotti sui costi di produzione, prezzi del mercato nazionale e prezzi delle esportazioni per DRAMs e per Flash EPROMs. Nessuno avrà accesso ai dati raccolti, che saranno mantenuti rigorosamente segreti. Solo le autorità antidumping della Comunità europea e del Giappone, secondo i casi, potranno avervi accesso dopo l'apertura di una procedura di inchiesta antidumping. I dati dovranno quindi essere consegnati entro 14 giorni dalla richiesta.

L'accordo notificato non contiene alcuna disposizione che impedisce alle parti di prendere le proprie decisioni commerciali in modo indipendente né prevede scambi di informazioni tra le parti o tra le loro società membre.

#### V. INTENZIONI DELLA COMMISSIONE

Nel presente caso, la Commissione intende adottare una posizione favorevole in merito all'accordo. Prima, però, la Commissione invita i terzi interessati ad inviare le proprie osservazioni, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, all'indirizzo seguente, citando il riferimento IV/C-3/36.964 — EECA + EIAJ:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione IV/C-3  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1133 — BASS plc/Saison Holdings BV)**

(98/C 156/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 23 marzo 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1133. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

**AIUTI DI STATO****C 13/98 (ex N 749/97)****Spagna**

(98/C 156/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)*

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati riguardante un aiuto che la Spagna intende accordare all'impresa Tubos Europa SA, nuovo produttore di tubi d'acciaio della regione Estremadura, Spagna**

Nella lettera sottoriportata, la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«Con lettera del 29 ottobre 1997, protocollata dai servizi della Commissione il 4 novembre 1997, la rappresentanza spagnola presso l'Unione europea, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e all'inquadramento comunitario di alcuni settori siderurgici fuori CECA (<sup>1</sup>), ha notificato un progetto di aiuti agli investi-

menti regionali in favore di una società, AG Tubos Europa, SA, da costituirsi nella regione Estremadura.

Con lettera del 14 novembre 1997, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato ed i legami della nuova società con imprese siderurgiche che producono prodotti CECA. Tali informazioni sono pervenute alla Commissione il 27 gennaio 1998.

L'aiuto notificato consiste in un contributo regionale di 1 175 milioni di ESP per un investimento di 5 596 milioni di ESP, pari ad un'intensità d'aiuto del 21 %. Le autorità spagnole ritengono che l'aiuto sia giustificato dall'atteso

---

(<sup>1</sup>) GU C 320 del 31.12.1988.

effetto positivo sullo sviluppo regionale, attraverso la creazione di 60 posti di lavoro diretti ed un probabile indotto ancora superiore in attività ausiliarie. Esse ritengono inoltre che l'investimento contribuirà a sviluppare l'infrastruttura economica della regione e l'utilizzazione della sua rete di trasporto e ad attirare ulteriori investimenti attraverso l'incremento del prodotto interno lordo della regione.

#### *Il caso*

AG Tubos Europa, SA (di seguito Tubos Europa) è una nuova società, a capitale privato, facente capo al gruppo Alfonso Gallardo. Sarà insediata a Badajoz, Estremadura, che è considerata una regione assistita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE, con un massimale di aiuti regionali del 60 %.

Il costo dell'investimento da realizzare ammonta a 5 596 milioni di ESP, così ripartiti:

Terreni: 100 milioni di ESP

Fabbricati: 350 milioni di ESP

Impianti: 5 146 milioni di ESP.

La nuova società produrrà tubi d'acciaio, in particolare tubi saldati di grandi e piccole dimensioni. Avrà una capacità di produzione annua di 225 000 tonnellate e 60 dipendenti. La produzione annua in un primo periodo è limitata a 100 000 tonnellate e riguarderà tubi di dimensione grande (diametro superiore a 406,4 mm) e piccola, tondi e profilati. Si prevede che la produzione di tubi di grande dimensione rappresenti il 25 % circa della produzione totale.

#### *Situazione del mercato*

La produzione di tubi d'acciaio nell'Unione europea è caratterizzata da un eccesso di capacità strutturale fin dagli anni '80, soprattutto in seguito ad un calo delle esportazioni e ad un aumento delle importazioni dei paesi terzi, situazione aggravata da periodi consecutivi di recessione nell'UE. Il settore ha fatto notevoli sforzi per adeguarsi ad una domanda ridotta e dal 1985 ha ridotto la capacità produttiva installata in media del 40 % pari ad una riduzione d'occupazione del 45 % circa.

Nell'UE, il 1996 è stato un anno particolarmente negativo, caratterizzato da una notevole riduzione del consumo di tubi d'acciaio, da un consistente aumento delle importazioni e da un incremento corrispondente delle scorte. Soltanto un aumento delle esportazioni del 12 % ha permesso di contenere il calo di produzione nel 1996 al 3,6 % soltanto rispetto al 1995. Il 1997 si è dimostrato migliore ma ancora una volta ciò è dovuto soprattutto ad

esportazioni eccezionalmente elevate (33 %), contro un incremento del consumo interno del 2,6 % nel primo semestre.

Il settore continua ad avere un forte eccesso di capacità produttiva. Nel 1997 il tasso di utilizzo delle capacità nell'UE è stato soltanto del 50 % nel sottosettore dei tubi saldati di grandi dimensioni e del 58 % nei tubi di piccole dimensioni; entrambi saranno prodotti da Tubos Europa.

Dopo che anche fuori dell'UE la capacità produttiva è notevolmente aumentata, l'eccesso di capacità è ora generale a livello mondiale, con tassi di utilizzo compresi fra il 40 e il 60 % a seconda del paese produttore e del sottosettore interessato.

#### *Valutazione*

La produzione di Tubos Europa è disciplinata dall'inquadramento comunitario di alcuni settori siderurgici fuori CECA (punti 2.1.2 e 2.1.3 — tubi saldati di grandi dimensioni).

L'inquadramento impone agli Stati membri, al punto 4.1, lettera a), l'obbligo di notificare preventivamente alla Commissione ogni progetto d'aiuto relativo al sottosettore dei tubi saldati di grandi dimensioni, indipendentemente dall'ammontare dell'aiuto o dalla regione in cui si trovano le imprese beneficiarie. Il governo spagnolo si è conformato a quest'obbligo.

La Commissione, nel valutare i casi individuali che le sono notificati, tiene conto della situazione del mercato del sottosettore cui appartiene l'impresa, esaminando in particolare se soffra o meno di eccesso di capacità strutturale. Dopo aver accertato in quale situazione del mercato opera l'impresa, la Commissione valuta l'effetto probabile dell'investimento sovvenzionato sulla situazione e sulla concorrenza.

Nel settore dei tubi d'acciaio, continua a persistere un eccesso di capacità produttiva dalla metà degli anni 80. Nel 1997 il tasso di utilizzazione della capacità nell'UE era soltanto del 49 % nel sottosettore dei tubi d'acciaio saldati di grandi dimensioni e del 58 % nei tubi di piccole dimensioni, che sono i due prodotti della nuova impresa. In una situazione del genere è difficile giustificare sovvenzioni per nuove capacità dell'Unione europea.

Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto anche conto della dimensione regionale degli investimenti sovvenzionati. Se l'impresa beneficiaria dell'aiuto si trova in una regione d'intervento, i potenziali vantaggi che l'investimento sovvenzionato apporta allo sviluppo della regione devono essere commisurati agli eventuali effetti negativi sulla concorrenza.

Nel caso presente, nel breve e medio periodo, questo investimento apporterà dei vantaggi alla regione, creando 60 posti di lavoro diretti e incidendo sull'economia locale attraverso la creazione di attività ausiliarie, come hanno sostenuto le autorità spagnole.

Nel valutare gli aiuti ad una impresa produttrice di tubi d'acciaio come nel presente caso la Commissione tiene conto, conformemente all'inquadramento comunitario, dell'eventuale integrazione dell'impresa beneficiaria con un'impresa CECA, per evitare che l'aiuto sia trasferito da un settore all'altro e che in tal modo attività CECA possano, in ultima istanza, beneficiare di un aiuto accordato a società di gruppi siderurgici per attività non CECA.

Tubos Europa appartiene a un gruppo privato che opera principalmente nella commercializzazione di prodotti siderurgici. Essa è proprietaria di due imprese che producono prodotti CECA: Gallardo Balboa di Badajoz, che produce tondi per cemento armato e profilati, e Transformados Siderúrgicos de los Barros, SA (Transidesa), acquisita nel 1997, che produce profilati.

Nella notifica spagnola non è escluso con chiarezza che l'aiuto a Tubos Europa venga trasferito al settore CECA. Le autorità spagnole affermano che il rischio di trasferimento non sussiste in quanto, dicono, non esiste integrazione dell'impresa con la siderurgia CECA. Tuttavia, secondo l'inquadramento comunitario, il sottosettore dei tubi saldati di grandi dimensioni ha un notevole grado d'integrazione tecnica con attività CECA e pertanto esiste un forte rischio di trasferimento, alla siderurgia CECA, dell'aiuto accordato a questo sottosettore (paragrafo 3). La dichiarazione delle autorità spagnole non è quindi sufficiente a rassicurare la Commissione circa l'insussistenza del rischio di trasferimento dell'aiuto nel caso presente.

Pur trattandosi di una piccola impresa con una produzione limitata, a quanto risulta da un primo esame e data la situazione depressa del mercato, non possono escludersi effetti negativi su di essa né che questi possano essere superiori ai potenziali vantaggi che la regione potrebbe ottenere dall'investimento sovvenzionato.

Di conseguenza, a questo stadio, da un primo esame la Commissione non può escludere dubbi quanto alla compatibilità dell'aiuto proposto dal governo spagnolo al produttore di tubi d'acciaio Tubos Europa. Per poter soppesare gli interessi settoriali e regionali e valutare l'impatto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, occorre avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE affinché le parti interessate possano presentare le loro osservazioni prima che la Commissione prenda una decisione finale.

La Commissione invita, con la presente, il governo spagnolo a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data della presente lettera e a fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione degli aiuti.

La Commissione invita inoltre, mediante pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nel supplemento SEE, gli altri Stati membri ed i terzi interessati dell'UE e del SEE a presentare le loro osservazioni.

La Commissione richiama all'attenzione del governo spagnolo la sua lettera del 3 novembre 1983, inviata a tutti gli Stati membri, riguardante gli obblighi ad essi incombenti in virtù delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, in virtù delle quali ogni aiuto illegalmente versato senza aspettare la decisione finale della Commissione, in base alla procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, potrebbe essere oggetto di una richiesta di rimborso.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

*Tali osservazioni saranno comunicate al governo spagnolo.*

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(98/C 156/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 21.5.1997**Stato membro:** Francia**Aiuto n.:** N 203/97**Titolo:** Prelievi parafiscali in favore del «Bureau National Interprofessionnel du Cognac»**Obiettivo:** Promozione generale del cognac e del pineau des Charentes**Base giuridica:** Ordonnance n° 59/2 du 2.1.1959**Intensità dell'aiuto:** Circa 22 milioni di FRF all'anno**Durata:** 4 anni (1998-2001)**Condizioni:**

- 1) Invio di relazioni annuali di applicazione
- 2) Le azioni di ricerca e di assistenza tecnica sono svolte nell'interesse generale di tutti i settori e i risultati di tale ricerca sono comunicati a tutte le parti interessate. Non appena saranno disponibili dovranno essere forniti alla Commissione esempi di messaggi pubblicitari (slogan e logo)
- 3) La Commissione si riserva il diritto di riesaminare la sua posizione sulla conformità del prelievo con le varie disposizioni comunitarie in materia fiscale nel quadro di un esame più approfondito delle varie tasse sul fatturato riscosse in Francia
- 4) La Commissione si riserva la facoltà di riesaminare le misure di aiuto alla ricerca ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato in seguito all'entrata in vigore delle misure opportune proposte dalla Commissione ai sensi del predetto articolo del trattato per quanto riguarda gli aiuti di Stato in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore agricolo

**Data di approvazione:** 4.2.1998**Stato membro:** Paesi Bassi**Aiuto n.:** N 513/97**Titolo:** Modifiche alla legge sulla tassa ambientale concernenti il dragaggio di fanghi**Obiettivo:** Esonero temporaneo dalle tasse sui rifiuti per evitare effetti ambientali negativi**Base giuridica:** Wet op wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998**Bilancio:** 0,1 milioni di NLG (0,05 milioni di ECU) all'anno**Durata:** Dall'1.7.1997 all'1.1.2002**Condizioni:** Relazione annuale**Data di approvazione:** 4.2.1998**Stato membro:** Paesi Bassi**Aiuto n.:** N 754/97**Titolo:** Modifiche alla legge sulla tassa ambientale concernenti l'amianto**Obiettivo:** Esonero temporaneo dalle tasse sui rifiuti al fine di evitare effetti ambientali negativi**Base giuridica:** Wet op wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998**Bilancio:** 2 milioni di NLG (0,9 milioni di ECU) all'anno**Durata:** Dall'1.1.1998 all'1.1.2002**Condizioni:** Relazione annuale**Data di approvazione:** 4.2.1998**Stato membro:** Paesi Bassi**Aiuto n.:** N 755/97**Titolo:** Modifiche alla legge sulla tassa ambientale concernenti la deinchiostrazione dei residui**Obiettivo:** Esonero temporaneo dalle tasse sui rifiuti al fine di evitare effetti ambientali negativi**Base giuridica:** Wet op wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998**Bilancio:** 2,5 milioni di NLG (1,1 milioni di ECU) all'anno**Durata:** Dall'1.1.1998 all'1.1.2001**Condizioni:** Relazione annuale



**Data di approvazione:** 17.2.1998

**Stato membro:** Finlandia (Åland)

**Aiuto n.:** N 741/97

**TITOLO:** Aiuto in favore di fonti energetiche rinnovabili

**Obiettivo:** Promuovere l'utilizzazione dell'energia eolica ai fini della produzione di energia elettrica

**Base giuridica:** Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti

**Bilancio:** 9,1 milioni di FIM (1,5 milioni di ECU) nel periodo 1998-2000

**Intensità dell'aiuto:** Massimo 40 % lordo

**Durata:** Illimitata

**Data di approvazione:** 18.2.1998

**Stato membro:** Germania (Turingia)

**Aiuto n.:** NN 3/97 (ex N 449/96)

**TITOLO:** Aiuto a favore dell'impresa Stentex GmbH

**Obiettivo:** Aiuto alla ristrutturazione

**Base giuridica:**

1. Thüringer Fonds zur Konsolidierung von Unternehmen in Schwierigkeiten
2. Richtlinie des Freistaats Thüringen für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien zugunsten der Wirtschaft und der freien Berufe durch die Thüringer Aufbaubank vom 8. November 1995
3. KMU-Programm

**Intensità dell'aiuto:**

- 1) Partecipazione («Stille Beteiligung») 2,8 milioni di DEM (circa 1,4 milioni di ECU)
- 2) Garanzia del Land Turingia del 60 % per prestiti bancari di ammontare garantito di 3,42 milioni di DEM (circa 1,71 milioni di ECU)
- 3) Sovvenzione PMI 1,2 milioni di DEM (0,6 milioni di ECU)
- 4) Prestito KfW di 2,05 milioni di DEM (1,025 milioni di ECU)
- 5) Prestito KfW di 2 milioni di DEM (1 milione di ECU)

6) Garanzia del Land Turingia del 60 % per un prestito bancario dell'ammontare garantito di 0,258 milioni di DEM (circa 0,129 milioni di ECU)

7) Aiuto di consolidamento del BvS di 4,5 milioni di DEM (2,25 milioni di ECU)

8) Rinuncia ai crediti del Land Turingia di 2 milioni di DEM (1 milione di ECU)

9) Partecipazione («Beteiligung») a concorrenza del 49 % della Thüringer Industriebeteiligungs-GmbH & Co. KG, ossia un ammontare garantito di 4,41 milioni di DEM (2,205 milioni di ECU)

10) Garanzia del Land Turingia dell'80 % per prestiti bancari dell'ammontare garantito di 4 milioni di DEM (2 milioni di ECU)

**Durata:**

- 1) Partecipazione: 31.7.2000
- 2) Garanzia di prestiti: 31.12.2005
- 4) Prestito KfW: 2004
- 5) Prestito KfW: 2009
- 6) Prestito Bayerische Vereinsbank: 2005

**Condizioni:** Relazione annuale dettagliata

**Data di approvazione:** 20.2.1998

**Stato membro:** Paesi Bassi

**Aiuto n.:** N 502/97

**TITOLO:** Programmi internazionali industriali ad orientamento tecnologico

**Obiettivo:** Promuovere la partecipazione di imprese olandesi a progetti di ricerca e sviluppo internazionali in collaborazione con partner di paesi industrializzati e di paesi considerati «mercati emergenti»

**Base giuridica:** Ministeriële regeling

**Bilancio:** 40 milioni di NLG (18,1 milioni di ECU)

**Intensità dell'aiuto:** 37,5 %

**Durata:** Indeterminata

**Condizioni:** Relazione annuale

**Data di approvazione:** 11.3.1998

**Stato membro:** Germania

**Aiuto n.:** NN 19/97

**Titolo:** Programma di ricerca marina

**Obiettivo:** Sostenere progetti di ricerca marina

**Base giuridica:** Jährliches Haushaltsgesetz in Verbindung mit Einzelplan 30 für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Kapitel 3007, Titel 68570

**Bilancio:** Totale previsto: massimo 85,5 milioni di DEM all'anno (43,3 milioni di ECU) di cui 11,5 milioni di DEM (ECU 5,8 milioni) e 12,8 milioni di DEM (6,5 milioni di ECU) all'anno previsti per sostegno a progetti

**Intensità dell'aiuto:** Per i progetti: 25-50 % lordo con un'eventuale maggiorazione di 10 punti percentuali qualora l'aiuto sia concesso a PMI e di altri 10 punti percentuali per aree situate in regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE

**Durata:** Indeterminata

**Condizioni:** Relazione annuale

**Data di approvazione:** 11.3.1998

**Stato membro:** Germania (Sassonia)

**Aiuto n.:** NN 157/97

**Titolo:** Gebrüder Leonhardt GmbH & Co., Sparte Blema Kircheis i. Gv., Aue

**Obiettivo:** Ristrutturazione

**Base giuridica:**

— Treuhandgesetz vom 17.6.1990

— Treuhandnachfolgegesetz vom 9.8.1994

— Treuhandunternehmensübertragungsverordnung vom 20.12.1994

**Intensità dell'aiuto:** 14,3 milioni di DEM

**Durata:** 1997-1999

**Data di approvazione:** 2.4.1998

**Stato membro:** Danimarca

**Aiuto n.:** N 74/98

**Titolo:** Progetto relativo alla concessione di contributi a favore dell'ammodernamento e del miglioramento delle navi da pesca

**Obiettivo:** Favorire l'ammodernamento e il miglioramento delle navi da pesca nel rispetto degli obiettivi intermedi globali e degli obiettivi finali per segmento dei programmi di orientamento pluriennali

**Base giuridica:** Bekendtgørelse om tilskud til modernisering og forbedring af fiskerfartøjer

**Bilancio:** Indeterminato

**Intensità dell'aiuto:** Secondo i tassi e le tariffe previsti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 31 dicembre 1993

**Durata:** Indeterminata

**Data di approvazione:** 15.4.1998

**Stato membro:** Regno Unito (Scozia)

**Aiuto n.:** N 147/98

**Titolo:** Aiuti al settore della pesca nel quadro dell'iniziativa comunitaria PESCA per la Scozia (Aberdeenshire)

**Base giuridica:** Section 171A of the Local Government (Scotland) Act 1973, as inserted by Section 171 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994

**Bilancio:** 43 750 GBP ( $\pm$  65 671 ECU, al tasso di cambio di gennaio 1998), su un periodo di tre anni

**Intensità dell'aiuto:** Secondo i tassi previsti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 31 dicembre 1993

# ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

## PARERE DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

(98/C 156/12)

Consultazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto dell'IME, in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (la «proposta di direttiva»).

CON/96/09

1. La suddetta consultazione è stata avviata il 10 luglio 1996 dal Consiglio dell'Unione europea, che a tale scopo ha sottoposto all'IME il testo della proposta di direttiva corredato della relazione [doc. COM(96) 193 def.].

2. L'IME accoglie con favore la proposta di direttiva, che considera della massima importanza ai fini dell'efficienza e del corretto funzionamento dei sistemi di pagamento. La sua adozione inoltre favorirebbe la stabilità dei mercati e degli enti finanziari in generale. Gli studi svolti negli ultimi anni sugli aspetti giuridici dei sistemi di pagamento hanno permesso di individuare cinque punti che devono essere presi in considerazione in modo particolare:

— validità ed esecutorietà del netting bilaterale e multilaterale;

— irrevocabilità degli ordini di trasferimento;

— abolizione dell'effetto retroattivo delle procedure fallimentari (abolizione della «regola dell'ora zero»);

— attenuazione degli effetti di distorsione che una legislazione straniera può provocare sugli accordi che regolano la partecipazione a sistemi di pagamento se un partecipante e/o la garanzia collaterale sono situati in un altro paese;

— abolizione degli ostacoli alla realizzazione della garanzia collaterale fornita nel quadro dei sistemi di pagamento o delle operazioni di politica monetaria.

La proposta di direttiva tratta tutte le questioni di cui sopra.

3. L'IME approva la decisione di optare per una direttiva, per gli stessi motivi esposti nella relazione che accompagna la proposta di direttiva presentata dalla Commissione. Lo sviluppo di sistemi di pagamento transfrontaliero efficaci e corretti, che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno e l'attuazione di una politica monetaria unica nella terza fase dell'UEM, da un lato, e la differenza fra le normative degli Stati membri in merito alle caratteristiche fondamentali dei sistemi di pagamento, dall'altro, richiedono un certo grado di armonizzazione che può essere realizzato soltanto mediante uno strumento giuridico vincolante che stabilisca il quadro generale di tale armonizzazione.

4. L'IME auspica che le disposizioni della direttiva vengano applicate ai sistemi di regolamento dei valori mobiliari onde evitare rischi sistemici nei mercati finanziari. L'interdipendenza dei mercati finanziari ha raggiunto un grado tale che questioni quali l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento e l'abolizione della «regola dell'ora zero» non possono e non devono essere risolte per sistemi di pagamento considerati isolatamente. Per esempio, il ricalcolo del regolamento in un sistema di regolamento di valori mobiliari potrebbe avere effetti negativi sulla stabilità dei mercati e degli enti finanziari in generale e in particolare sui sistemi di pagamento interconnessi o associati.

I sistemi di pagamento ed i sistemi di regolamento dei valori mobiliari sono funzionalmente interdipendenti attraverso meccanismi di «consegna dietro pagamento», attualmente utilizzati nella maggior parte dei paesi europei al fine di assicurare che le parti possano adempiere alle proprie obbligazioni (in modo irrevocabile) con la certezza che anche la controparte lo fa fatto, garantendo in tal modo il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Se la parte dell'operazione che consiste nel versamento dei fondi è definitiva — il che è l'obiettivo della direttiva per quanto riguarda i pagamenti — mentre l'altra parte, ossia la consegna dei valori mobiliari, può ancora essere invalidata, ad esempio da un curatore, si rischia di incorrere in una situazione che potrebbe compromettere il regolamento dell'operazione nel suo complesso e provocare un rischio sistemico, il che in definitiva minaccerebbe la stabilità dei mercati finanziari in generale.

Negli Stati membri in cui i suddetti meccanismi poggiano su disposizioni normative e/o contrattuali l'adozione e l'applicazione della direttiva non devono involontariamente rompere l'equilibrio di questi meccanismi imponendo il carattere definitivo dei pagamenti senza imporre quello della consegna dei valori mobiliari. Tali problemi possono essere evitati se le disposizioni della proposta di direttiva si applicano anche ai sistemi di regolamento dei valori mobiliari.

Inoltre, nei casi in cui i sistemi di regolamento dei valori mobiliari prevedono il netting, quest'ultimo deve essere basato su una legislazione per gli stessi motivi indicati per i sistemi di pagamento (cfr. paragrafo 6, primo trattino). Infine, i sistemi di regolamento dei valori mobiliari devono beneficiare, al pari dei sistemi di pagamento, della disposizione della proposta di direttiva che prevede che i diritti e le obbligazioni di un partecipante straniero derivanti dalla partecipazione ad un sistema di pagamento di un altro paese sono disciplinati, in caso d'insolvenza del partecipante, dal diritto fallimentare del paese nel quale è situato detto sistema di pagamento. Allo stesso modo le misure di protezione previste dalla direttiva a favore dei titolari di garanzie collaterali nell'ambito dei sistemi di pagamento potrebbero anche essere applicate ai sistemi di regolamento dei valori mobiliari.

L'IME ritiene che i sistemi di regolamento dei valori mobiliari debbano essere trattati nella presente direttiva invece che in una direttiva separata. In primo luogo, infatti, è estremamente improbabile che una direttiva separata possa essere negoziata con successo parallelamente alla presente direttiva e che possa essere adottata ed attuata prima della terza fase. In secondo luogo, è meglio evitare che la normativa riguardante gli stessi tipi di problemi sia suddivisa in vari atti di diritto comunitario, soprattutto perché ciò comporterebbe un rischio d'incoerenza. Ciò nondimeno l'IME ritiene che sia estremamente importante che la proposta di direttiva sia adottata ed attuata senza ritardo affinché venga assicurato il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento nella terza fase dell'UEM. L'estensione della proposta di direttiva ai sistemi di regolamento dei valori mobiliari non deve pertanto ritardare il processo legislativo in corso. Si ritiene che sia possibile evitare il ritardo che la preparazione di una distinta direttiva comporterebbe, apportando alcune modifiche alla proposta di direttiva in modo che disciplini i sistemi di regolamento dei valori mobiliari. I mezzi per realizzare tale obiettivo sono diversi (e non si escludono a vicenda): si possono adeguare le definizioni di vari termini chiave (ordine di pagamento, sistema di pagamento, ecc.); si possono introdurre nuove definizioni (ad es. per precisare il significato dei termini «valori mobiliari», «sistema di regolamento su valori mobiliari» e «trasferimento di fondi mediante tale sistema»); si possono inserire i ri-

ferimenti appropriati e si può ampliare l'ambito di applicazione degli articoli interessati. L'IME è disposto a fornire proposte in tal senso ed a contribuire all'analisi delle conseguenze che le modifiche della presente direttiva avrebbero per il settore finanziario, se tale contributo fosse giudicato utile. Infine, tenuto conto che la direttiva sarà adottata nel quadro di una procedura di codecisione tra il Parlamento europeo ed il Consiglio e sempre al fine di evitare ritardi, l'IME propone che il Consiglio informi senza indugio il Parlamento in merito al modo in cui verranno inseriti i sistemi di regolamento dei valori mobiliari nella direttiva, al fine di evitare ritardi durante la seconda lettura.

5. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento, l'IME ritiene che la direttiva debba coprire tutti i sistemi che possono generare rischi sistemici. È vero che formulare una definizione concisa che copra tutti i dispositivi che comportano rischi sistemici non è facile, soprattutto perché la natura e la forma di tali dispositivi possono variare da uno Stato membro all'altro. Tuttavia l'IME ritiene che la proposta di direttiva debba essere meno ambigua per quanto riguarda il campo di applicazione e che nella definizione di quest'ultimo debba essere specificato in modo più chiaro che essa intende coprire tutti i sistemi suscettibili di subire o provocare rischi sistemici.

La definizione di «partecipazione diretta» di cui all'articolo 2, lettera b), in particolare i termini «con responsabilità di regolamento», sembrano implicare un campo di applicazione limitato ai sistemi di pagamento che nel documento pubblicato dall'IME nell'aprile 1996 e intitolato «Compendium on Payment Systems in the European Union» (Sistemi di pagamento nell'Unione europea) (il «Libro blu») sono definiti come sistemi di trasferimento di fondi, ossia «... arrangement[s] ... with multiple membership, common rules and standardised arrangements, for the transmission and settlement of monetary obligations arising between members» (... dispositivi ... che comportano più partecipanti, regole comuni e modalità standardizzate, per la trasmissione e il regolamento delle obbligazioni pecuniarie che sorgono tra i partecipanti). Secondo l'IME la direttiva deve quantomeno coprire tali dispositivi. Tuttavia, dalla lettura dell'articolo 2, lettera h), della proposta di direttiva, all'IME risulta che il campo di applicazione previsto non si limiti ai sistemi di questo tipo, bensì che esso intenda coprire anche la partecipazione indiretta (o la sottopartecipazione) e le attività delle banche corrispondenti. L'IME ritiene che potrebbe essere opportuno, a seconda del sistema, estendere il campo di applicazione della direttiva al fine di coprire i dispositivi di pagamento suscettibili di creare, seppure indirettamente, rischi sistemici (situazione che la direttiva cerca appunto di evitare). Questo vale soprattutto per i sistemi di pagamento in cui intervengono parteci-

panti indiretti o sottopartecipanti. È tuttavia necessario essere prudenti in merito ad un'estensione illimitata della protezione offerta dalla direttiva a tutti i sistemi di pagamento bilaterali, se tali sistemi non sono suscettibili di creare rischi sistemici. Pertanto, nel caso di sistemi in cui intervengono banche corrispondenti, l'IME ritiene che esse debbono essere incluse nel campo di applicazione nella misura in cui la protezione offerta dalla direttiva è necessaria per prevenire i rischi sistemici che possono derivare dal ruolo svolto dalle banche corrispondenti nel collegamento dei sistemi di pagamento.

6. L'IME formula le seguenti osservazioni, in generale favorevoli, su alcune disposizioni della proposta di direttiva. Tali osservazioni sono in gran parte influenzate da un tipo di situazione che costituisce la principale minaccia all'efficienza ed al corretto funzionamento dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento dei valori mobiliari, ossia l'insolvenza di un partecipante.

— *Articolo 3*

In passato, le incertezze relative all'esecutorietà del netting in tutti i casi, in particolare in caso d'insolvenza, hanno costituito il principale ostacolo allo sviluppo dei sistemi di trasferimento di fondi, soprattutto a quello dei sistemi di pagamento in taluni paesi. La creazione di una chiara base giuridica per il netting contribuirebbe quindi notevolmente a migliorare l'efficacia dei sistemi di pagamento. Essa eliminerebbe il rischio che il curatore fallimentare di un partecipante insolvente possa ottenere il ricalcolo di posizioni nette ed eliminerebbe le incertezze relative ai rischi tra i partecipanti, sopprimendo così un'altra componente del rischio sistemico nei sistemi che attualmente funzionano su base netta e che comprendono partecipanti di diversi paesi, in alcuni dei quali il diritto fallimentare non riconosce il netting. Tale misura avrebbe un effetto positivo sulla stabilità dei mercati e degli enti finanziari. L'IME appoggia dunque senza riserve la proposta intesa ad attribuire carattere legalmente vincolante al netting mediante la presente direttiva.

— *Articolo 4*

L'irrevocabilità degli ordini di trasferimento è un requisito necessario per l'efficacia e il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento, dei quali garantisce la correttezza sul piano tecnico. Essa non impedisce però all'emittente di un ordine di pagamento (o al suo curatore fallimentare) di reclamare l'importo del pagamento, se le condizioni

regolanti l'operazione lo giustificano. La proposta di direttiva riconosce tale principio e l'IME ne prende atto con favore.

— *Articolo 5*

La «regola dell'ora zero» (che conferisce un effetto retroattivo ad un fallimento all'ora 0 del giorno dell'insolvenza) è applicata in diversi Stati membri e pregiudica l'efficacia ed il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento. L'IME approva quindi il fatto che la proposta di direttiva tratti tale questione in modo conclusivo.

— *Articolo 6*

Il fatto che i diritti e le obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema di pagamento o ad essa connessi vengano stabiliti in base al diritto fallimentare del paese nel quale è situato detto sistema di pagamento contribuisce a garantire chiarezza giuridica. È tuttavia necessario assicurare che la proposta di direttiva e la direttiva sulla liquidazione delle banche non siano incompatibili su tale punto.

Inoltre, L'IME osserva con favore che l'articolo 6 e l'articolo 2, lettera i), considerati congiuntamente, prevedono due possibilità per quanto riguarda il diritto (fallimentare) applicabile: quello scelto dai partecipanti ad un sistema di pagamento per regolare le loro disposizioni di pagamento oppure, in mancanza di tale scelta, il diritto dello Stato membro nel quale ha luogo il regolamento. È importante che queste due possibilità siano mantenute per i sistemi di pagamento transfrontalieri poiché nell'ambito di tali sistemi gli agenti di regolamento possono essere domiciliati in paesi diversi e quindi il sistema di pagamento non è situato in un determinato paese. A tale riguardo, l'IME suppone che l'articolo 6 della proposta di direttiva servirà da base per l'adozione della costruzione giuridica più appropriata e per la scelta del diritto applicabile al sistema Target, che l'IME e le banche centrali degli Stati membri stanno elaborando.

— *Articolo 7*

Il fatto che la garanzia collaterale fornita nel quadro della partecipazione ad un sistema di pagamento o nell'ambito di operazioni di politica monetaria possa essere realizzata conformemente ai termini dell'accordo di partecipazione o di credito è un'altra condizione indispensabile per il corretto

funzionamento dei sistemi di pagamento e per l'attuazione della politica monetaria. Ogni ostacolo a tale realizzazione comprometterebbe non soltanto l'efficacia ed il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento, ma anche la stabilità dei mercati e degli enti finanziari in generale. Inoltre, l'articolo 18 dello statuto del SEBC e della BCE obbliga la BCE e le banche centrali degli Stati membri ad esigere una garanzia collaterale «adeguata» nel quadro delle loro operazioni di credito. Tale esigenza non può essere soddisfatta se, nel caso in cui la garanzia collaterale deve essere realizzata, ossia in caso d'insolvenza, non la si potesse realizzare conformemente ai termini dell'accordo di partecipazione o di credito, a causa degli ostacoli derivanti dall'applicazione di diverse legislazioni nazionali. Tale punto è particolarmente importante in quanto il funzionamento del mercato unico, l'applicazione del sistema Target e l'attuazione di una politica monetaria unica durante la terza fase provocheranno sicuramente un maggiore ricorso all'accesso a distanza ai sistemi di pagamento ed eventualmente alle operazioni di politica monetaria nonché una maggiore utilizzazione transfron-

taliera della garanzia collaterale. Senza pregiudicare le altre condizioni, tali procedure saranno possibili soltanto se si può realizzare la garanzia collaterale conformemente ai termini dell'accordo di partecipazione e di credito. L'IME approva pertanto senza riserve l'obiettivo dell'articolo 7 della proposta di direttiva.

Nella sua forma attuale, tuttavia, il testo di questo articolo può prestarsi a malintesi, dove viene usato (nella versione inglese) il termine «pledge». Il testo dovrebbe coprire anche gli altri tipi di operazioni con cui viene fornita la garanzia collaterale, quali l'accordo di riacquisto e le altre procedure specifiche a taluni Stati membri [cfr. il secondo considerando della direttiva e la definizione generale di «garanzia collaterale» che figura all'articolo 2, lettera 1)]. L'IME suggerisce che ciò venga indicato chiaramente nella proposta di direttiva, a fini di chiarezza giuridica.

7. L'IME è dell'opinione che il presente parere può essere reso pubblico dal Consiglio dell'Unione europea, se questo lo ritiene opportuno.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica <sup>(1)</sup>**

*(98/C 156/13)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**COM(1998) 231 def. — 97/0153(COD)*

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 16 aprile 1998)*

---

<sup>(1)</sup> GU C 214 del 16.7.1997, pag. 7.

## TESTO ORIGINALE

## TESTO MODIFICATO

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

in conformità con la procedura stabilita dall'articolo 189, lettera b) del trattato,

(1) considerando che le malattie connesse con l'inquinamento sono in continua crescita nella Comunità europea e provocano notevole preoccupazione nella popolazione;

(2) considerando che, in conformità con la lettera o) dell'articolo 3 del trattato, l'azione comunitaria comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

## TESTO ORIGINALE

## TESTO MODIFICATO

- (3) considerando che l'articolo 129 prevede esplicitamente la competenza comunitaria in questo ambito, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone l'azione, promuovendo il coordinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi programmi e favorendo la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica; considerando che l'azione comunitaria deve rivolgersi alla prevenzione delle malattie e alla promozione dell'istruzione e dell'informazione sanitarie;
- (4) considerando che l'articolo 130 R del trattato dichiara che la politica della Comunità in materia ambientale contribuirà alla protezione della salute umana;
- (5) considerando che la prevenzione delle malattie connesse con l'inquinamento deve comprendere non solo misure che intervengono sulle fonti e sulle concentrazioni di agenti inquinanti e sulla limitazione dell'esposizione, ma anche azioni di sanità pubblica destinate alla popolazione tali da consentire agli individui di ridurre l'esposizione e di attenuare gli effetti negativi sulla salute, e considerando che i dati sugli effetti sanitari e sull'esposizione devono essere raccolti contestualmente ai dati sulle concentrazioni degli agenti inquinanti;
- (6) considerando che nella sua risoluzione dell'11 novembre 1991 <sup>(1)</sup> il Consiglio e i ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione, in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, a redigere un inventario delle conoscenze e delle esperienze disponibili negli Stati membri, nella Comunità e nelle organizzazioni internazionali sui rapporti tra la salute e l'ambiente;
- (7) considerando che le malattie connesse con l'inquinamento sono state dichiarate area prioritaria per l'azione comunitaria nell'ambito del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU C 304 del 23.11.1991, pag. 5.

<sup>(2)</sup> COM(93) 559 def.



## TESTO ORIGINALE

## TESTO MODIFICATO

- (8) considerando che nella sua risoluzione (A4-0311/95) sul programma di azione sociale a medio termine 1995-1997 <sup>(1)</sup> il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare, secondo le procedure adeguate, il programma d'azione sulle malattie connesse con l'inquinamento previsto nella comunicazione quadro della Commissione sulla sanità pubblica;
- (9) considerando che, in conformità con il principio di sussidiarietà, le azioni relative a materie che non sono di competenza esclusiva della Comunità, come le azioni sulle malattie connesse con l'inquinamento, debbono essere realizzate dalla Comunità solo se e in quanto, per la loro portata ed i loro effetti, è più opportuno realizzarle a livello comunitario;
- (10) considerando che le misure proposte nel presente programma recheranno un valore aggiunto comunitario riunendo attività già realizzate in relativo isolamento a livello nazionale, rendendole reciprocamente complementari, con significativi risultati per la Comunità nel suo insieme, contribuendo al rafforzamento della solidarietà e della coesione nella Comunità e portando, ove ciò risulti necessario, alla creazione di norme e standard relativi alle migliori prassi;
- (11) considerando che la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti nel settore della sanità pubblica e con i paesi terzi dev'essere favorita;
- (12) considerando che, favorendo l'acquisizione di migliori conoscenze e una migliore comprensione delle malattie connesse con l'inquinamento, nonché una maggiore diffusione delle informazioni su di esse, sull'associazione con gli agenti inquinanti e sulla loro prevenzione, garantendo una migliore comparabilità delle informazioni su questi temi e sviluppando azioni complementari rispetto alle azioni ed ai programmi comunitari esistenti, evitando al tempo stesso le inutili duplicazioni, il programma contribuirà alla realizzazione degli obiettivi comunitari stabiliti all'articolo 129;

(<sup>1</sup>) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 15.

## TESTO ORIGINALE

## TESTO MODIFICATO

- (13) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alle misure di attuazione delle azioni intraprese ai sensi della procedura prevista dall'articolo 189 b del trattato;
- (14) considerando che questa decisione delinea un quadro di riferimento finanziario che costituisce il principale punto di riferimento, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per le autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;
- (15) considerando che le prospettive finanziarie della Comunità sono valide sino al 1999 e dovranno essere riviste per il periodo oltre tale data;
- (16) considerando che il quadro di riferimento finanziario per gli ultimi quattro anni del programma (2000-2003) sarà determinato dopo l'individuazione delle future prospettive finanziarie;
- (17) considerando che, per aumentare il valore e le ripercussioni del programma, dev'essere realizzata una valutazione continua delle azioni varate, con particolare riguardo alla loro efficacia e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, compiendo i necessari adeguamenti quando ciò si riveli opportuno;
- (18) considerando che per la realizzazione delle azioni previste e per ottenere gli obiettivi stabiliti il programma deve avere una durata di cinque anni,

HANNO DECISO:

*Articolo 1*

**Istituzione del programma**

1. Con la presente decisione viene adottato un programma di azione comunitaria contro le malattie causate, provocate o aggravate dall'inquinamento ambientale, definito in prosieguo «questo programma», per il periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2003, nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica.

## TESTO ORIGINALE

2. L'obiettivo di questo programma è di contribuire a garantire un elevato livello di protezione sanitaria contro le malattie connesse con l'inquinamento migliorando la conoscenza e la comprensione sui rischi sanitari ad esse collegati e dei modi per affrontarle, in particolare per quanto riguarda l'asma e altre malattie respiratorie, e le allergie.

3. Le azioni da realizzare nell'ambito di questo programma ed i loro specifici obiettivi sono esposti nell'allegato sotto le seguenti rubriche:

- 1) azioni volte a migliorare le informazioni sulle malattie connesse con l'inquinamento;
- 2) la percezione e la gestione dei rischi relativi alle malattie connesse con l'inquinamento;
- 3) le malattie respiratorie e le allergie.

*Articolo 2***Attuazione**

1. La Commissione garantirà l'attuazione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, delle azioni esposte nell'allegato.

2. La Commissione collaborerà con le istituzioni e le organizzazioni attive nel settore delle malattie connesse con l'inquinamento.

*Articolo 3***Bilancio**

1. Il contesto finanziario per l'attuazione del programma per l'anno 1999 sarà di 1,3 milioni di ECU, in conformità con le attuali prospettive finanziarie. Il contesto finanziario per gli ultimi quattro anni del programma (2000-2003) sarà determinato nei particolari dopo l'individuazione delle future prospettive finanziarie.

2. Gli stanziamenti annuali saranno determinati dall'autorità di bilancio in conformità con le previsioni finanziarie.

## TESTO MODIFICATO

- 1) azioni volte a migliorare le informazioni sulle malattie connesse con l'inquinamento e la loro definizione;

## TESTO ORIGINALE

## TESTO MODIFICATO

*Articolo 4***Coerenza e complementarità**

La Commissione garantirà che vi sia coerenza e complementarità tra le azioni comunitarie da realizzare nell'ambito di questo programma e quelle realizzate nel quadro di altre azioni e programmi comunitari.

*Articolo 5***Comitato**

1. Nell'attuare il piano d'azione, la Commissione sarà assistita da un Comitato consultivo, d'ora in avanti denominato «il Comitato», comprendente i rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenterà al Comitato un progetto delle misure da adottare, riguardante in particolare;

a) i criteri e le procedure per selezionare e finanziare i progetti nell'ambito di questo programma;

b) la procedura di valutazione.

Il Comitato esprimerà il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente potrà determinare in funzione dell'urgenza della materia, se necessario mediante votazione.

Il parere sarà posto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro avrà il diritto di chiedere che la propria posizione sia posta a verbale.

La Commissione terrà conto quanto più possibile del parere espresso dal Comitato e lo informerà dei modi in cui si è tenuto conto di tale parere.

3. Il rappresentante della Commissione terrà regolarmente informato il Comitato sulle proposte della Commissione o sulle iniziative comunitarie e sull'attuazione di programmi in altre aree politiche collegate con il perseguimento degli obiettivi di questo programma.

## TESTO ORIGINALE

## TESTO MODIFICATO

*Articolo 6***Cooperazione internazionale**

1. Nel corso dell'attuazione di questo programma, sarà favorita la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

2. Questo programma sarà aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale in base alle condizioni indicate negli accordi di associazione o nei protocolli aggiuntivi relativi alla partecipazione ai programmi comunitari. Questo programma sarà aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta sulla base di crediti aggiuntivi ed in conformità con le stesse norme applicabili ai paesi EFTA e secondo procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

*Articolo 7***Controllo e valutazione**

1. Nell'attuazione della presente decisione la Commissione adotterà le misure necessarie a garantire il controllo e la valutazione continua del programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici indicati all'articolo 1 nell'allegato.

2. Nel terzo anno dell'attuazione del programma, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa.

3. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sul completamento del presente programma.

4. La Commissione inserirà nelle due relazioni informazioni sul finanziamento comunitario nei vari ambiti dell'azione e sulla complementarità con le altre azioni indicate all'articolo 4, nonché sui risultati di tali valutazioni. Le relazioni saranno inviate al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

---

## TESTO ORIGINALE

## TESTO MODIFICATO

*ALLEGATO***AZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI****I. AZIONI VOLTE A MIGLIORARE LE INFORMAZIONI SULLE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO**

**Obiettivo:** contribuire ad una migliore comprensione del ruolo degli agenti inquinanti nell'eziologia e nell'aggravamento delle malattie nella Comunità europea e del fondamento e dell'efficacia delle azioni preventive.

1. Individuare priorità per identificare le malattie in cui specifici agenti inquinanti svolgono un ruolo fondamentale; confrontare la loro prevalenza e/o incidenza e il loro rapporto con i dati sui fattori ambientali nelle varie zone della Comunità europea; esaminare le qualità dei dati e identificare le eventuali carenze; analizzare e rivedere i dati attualmente disponibili sulla tossicologia di tali agenti inquinanti, identificando le lacune nelle conoscenze; confrontare tali dati, ed inoltre i metodi di raccolta, le definizioni e i criteri utilizzati, nonché i modi in cui le informazioni sono utilizzate nelle analisi, nel determinare le azioni adottate e nell'informare la popolazione.

2. Contribuire a migliorare la comparabilità dei dati utilizzati nelle azioni preventive tramite scambi di informazioni sulle malattie connesse con l'inquinamento e sulla loro prevenzione, compresa l'analisi costi/benefici per valutare l'efficacia delle azioni.

**II. PERCEZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PER QUANTO RIGUARDA LE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO**

**Obiettivo:** aumentare il livello di conoscenze e di comprensione sui rischi sanitari connessi con l'inquinamento e la loro percezione, valutazione e gestione.

3. Sostenere le azioni volte ad ottenere una migliore comprensione, valutazione e gestione dei rischi da parte del pubblico; promuovere le attività relative alla percezione di rischi per la salute connessi con l'inquinamento nell'ambito della Comunità.

**I. AZIONI VOLTE A MIGLIORARE LE INFORMAZIONI SULLE MALATTIE CONNESSE CON L'INQUINAMENTO E LA LORO DEFINIZIONE**

1. Individuare priorità per identificare le malattie in cui specifici agenti inquinanti svolgono un ruolo fondamentale; confrontare la loro prevalenza e/o incidenza e il loro rapporto con i dati sui fattori ambientali nelle varie zone della Comunità europea; esaminare le qualità dei dati e identificare le eventuali carenze; analizzare e rivedere i dati attualmente disponibili sulla tossicologia di tali agenti inquinanti, identificando le lacune nelle conoscenze, in particolare per quanto riguarda gli effetti a lungo termine e le possibili sinergie tra agenti inquinanti; confrontare tali dati, ed inoltre i metodi di raccolta, le definizioni e i criteri utilizzati, nonché i modi in cui le informazioni sono utilizzate nelle analisi, nel determinare le azioni adottate e nell'informare la popolazione.

3. Sostenere le azioni volte ad ottenere una migliore comprensione, valutazione e gestione dei rischi da parte del pubblico; promuovere le azioni relative alla percezione di rischi per la salute e ai modi in cui tali rischi possono essere influenzati da stili di vita e comportamenti.

## TESTO ORIGINALE

4. Promuovere le azioni e gli scambi d'informazione sui metodi per aumentare il livello di conoscenza della popolazione e degli «opinion-makers» sulla valutazione dei rischi per la salute collegati con l'inquinamento.

## TESTO MODIFICATO

4. Promuovere le azioni e gli scambi d'informazione sui metodi per aumentare il livello di conoscenza della popolazione e di gruppi specifici circa l'impatto delle diverse politiche sull'inquinamento e la salute, e circa la valutazione dei rischi per la salute collegati con l'inquinamento.

## III. MALATTIE RESPIRATORIE E ALLERGIE

**Obiettivo:** sostenere le attività volte a prevenire e a ridurre tali malattie.

5. Contribuire alla diffusione di informazioni, al pubblico in generale e a gruppi specifici, su tali malattie e sugli agenti che svolgono un ruolo nella loro eziologia; sostenere lo sviluppo e i collegamenti tra le campagne d'informazione; contribuire agli sforzi dei gruppi di autoassistenza attivi nel settore delle malattie respiratorie e delle allergie;
  6. Contribuire al confronto di varie iniziative di istruzione e di formazione utilizzate per combattere tali malattie, al fine di promuovere le migliori prassi; controllare l'efficacia delle misure preventive adottate, anche tramite l'analisi costi/benefici.
-

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

## Invito a presentare proposte — 1998

**Finanziamento di progetti specifici a favore degli sfollati che hanno trovato una protezione temporanea negli Stati membri e dei richiedenti asilo**

**Finanziamento di progetti specifici a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati**

(98/C 156/14)

Il 27 aprile 1998 il Consiglio ha adottato un'azione comune per il finanziamento di progetti specifici a favore degli sfollati che hanno trovato una protezione temporanea negli Stati membri e dei richiedenti asilo (azione comune 98/304/GAI — GU L 138 del 9 maggio 1998, pag. 6) e un'azione comune per il finanziamento di progetti specifici a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati (azione comune 98/305/GAI — GU L 138 del 9 maggio 1998, pag. 8). Obiettivo del presente invito è indurre le parti interessate a presentare proposte di progetti a titolo di entrambe le azioni comuni.

**Rimpatrio volontario**

Nel quadro della prima azione comune i progetti specifici intesi a agevolare il rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati che hanno trovato una protezione temporanea negli Stati membri e dei richiedenti asilo potranno usufruire di una sovvenzione comunitaria a carico del bilancio dell'Unione per l'esercizio 1998. A tale titolo, sono stati stanziati 13 milioni di ECU.

L'azione si rivolge prevalentemente ai rifugiati, agli sfollati e ai richiedenti asilo che si trovano sul territorio degli Stati membri. I progetti devono perseguire l'obiettivo generale di favorirne il rimpatrio volontario nei paesi di origine e sostenerne la reintegrazione. Tra le principali misure sovvenzionabili figurano quelle relative all'informazione, alla formazione professionale e alle opportunità di istruzione per le persone di età inferiore ai diciotto anni. Sono altresì sovvenzionabili i costi di trasporto legati al rimpatrio, purché siano parte di un progetto integrato. Le misure in questione possono comportare anche aspetti che per favorire la reintegrazione vanno a beneficio oltre che dei rimpatriati, anche della popolazione locale nel paese di origine.

**Condizioni di accoglienza e accesso alle procedure di asilo**

Nel quadro della seconda azione comune, i progetti specifici intesi a migliorare le strutture di accoglienza per i richiedenti asilo, gli sfollati e i rifugiati potranno usufruire di una sovvenzione comunitaria a carico del bilancio dell'Unione per l'esercizio 1998. A tale titolo, sono stati stanziati 3,75 milioni di ECU.

L'azione si rivolge prevalentemente agli sfollati e ai richiedenti asilo che giungono sul territorio degli Stati membri. Obiettivo dei progetti sarà migliorare le condizioni di accoglienza e favorire l'accesso alle procedure di asilo per le persone in questione. Le misure sovvenzionabili dovranno essenzialmente provvedere a istituire o migliorare le strutture di accoglienza, promuovere un accesso equo ed efficiente alle procedure di asilo (mediante, per esempio, consulenze legali o interpretazione), nonché assistere i soggetti più vulnerabili, e in particolare minori non accompagnati.

**Informazioni supplementari e presentazione dei progetti**

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare proposte di progetti. Ad entrambi i programmi possono concorrere le autorità nazionali, regionali e locali, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative e altre organizzazioni senza scopo di lucro.

Per ciascun programma sono disponibili apposite istruzioni che illustrano nel dettaglio le finalità, le disposizioni finanziarie e le questioni procedurali e che contengono il formulario standard da utilizzare obbligatoriamente per introdurre la domanda di finanziamento. Non saranno prese in considerazione le domande non conformi ai criteri ivi stabiliti. Le suddette istruzioni vanno richieste per fax o per lettera all'indirizzo in appresso.



Sulla domanda va specificato a chiare lettere la dicitura «istruzioni» (sulla busta in caso di invio per lettera).

Le domande di finanziamento a titolo del bilancio 1998 vanno inviate alla Commissione entro il **30 giugno 1998** al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Segretariato generale  
Task Force Giustizia e Affari interni, Unità 1  
Rue de la Loi/Wetstraat 200, ufficio N-9 5/27A  
B-1049 Bruxelles  
Fax: (32-2) 296 59 97 (esclusivamente per le istruzioni).

---

**Sostegno della Comunità europea al settore del libro e della lettura**

**Programma Ariane 1998**

**Informazione e invito a presentare candidature**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 46 dell'11.2.1998)*

(98/C 156/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*Addendum:*

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature di cui al punto V, paragrafo 1, dell'invito a presentare proposte è prorogato al 1° giugno 1998 per i progetti presentati da candidati residenti nei paesi terzi per i quali le condizioni di partecipazione al programma sono stabilite al paragrafo VI dello stesso invito a presentare proposte.

---